NOMOS
Le attualità nel diritto
Quadrimestrale di Teoria generale,
Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale

Sentenza n. 94 del 2025

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatore e redattore: Antonella Sciarrone Alibrandi
decisione del 11 giugno 2025, deposito del 3 luglio 2025
comunicato stampa del 3 luglio 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
atto di promovimento: ordinanza n. 206 del 2024

parole chiave:
ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ– INTEGRAZIONE AL MINIMO – EFFETTI TEMPORALI DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

disposizioni impugnate:
- art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995;

disposizioni parametro:
- artt. 3 e 38, comma 2 della Costituzione

dispositivo:
illegittimità costituzionale

La Corte di cassazione, sezione lavoro, investita da un ricorso proposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) avverso una sentenza della Corte di appello di Firenze, ha sollevato, con riguardo agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995, il quale, «in combinato disposto» con l'art. 1, comma 3, della legge n. 222 del 1984, **nell'escludere l'integrazione al minimo per tutte le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, non ne consente la corresponsione anche per l'assegno ordinario di invalidità che sia calcolato interamente con tale criterio.**
La censura lamenta, pertanto, **l'esclusione dell'integrazione al minimo per l'assegno ordinario di invalidità fondato esclusivamente sul sistema contributivo.** Secondo il giudice *a quo*, infatti, dal momento che l'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità risponde alla funzione tipica delle prestazioni previdenziali, individuata nell'esigenza, di cui all'art. 38 Cost, di garantire al percettore mezzi adeguati alle esigenze di vita, non assumerebbe valore il sistema di computo adottato in base alla disciplina tempo per tempo vigente, determinando la norma censurata una violazione **dell'art. 3 Cost.** in quanto risulterebbe discriminatorio e irragionevole distinguere tra il criterio retributivo e quello contributivo, al fine di consentire l'integrazione al minimo solo dell'assegno ordinario d'invalidità liquidato in base al primo.

ISSN 2279-7238

La Corte, circoscrivendo il *thema decidendum* al solo art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995, in quanto l'art. 1, comma 3, l. n. 222 del 1984 nulla dispone sull'esclusione dell'integrazione al minimo in relazione a particolari modalità di computo del trattamento, ha ritenuto **fondata** la questione prospettata dalla Corte di cassazione sulla base di plurime argomentazioni.
In primis, il giudice delle leggi ha ricordato che **l'assegno ordinario di invalidità** è qualificato dalla giurisprudenza come **trattamento pensionistico**, avente natura mista, assistenziale e previdenziale, il cui sistema di computo può essere diverso a seconda della disciplina alla quale è assoggettato il lavoratore per effetto delle riforme del sistema pensionistico succedutesi nel tempo. La Corte, tuttavia, mettendo in risalto il particolare *favor* mostrato dal legislatore per il trattamento di invalidità e ricostruendo le peculiarità della disciplina riservata, ha rilevato come risulti **dissonante l'assimilazione** effettuata dalla norma censurata dell'assegno ordinario di invalidità agli altri trattamenti pensionistici liquidati con il solo sistema contributivo, relativamente al divieto dell'integrazione al minimo. Infatti, il trattamento di invalidità – quale strumento di tutela aggiuntiva di un soggetto in età attiva che, a causa dell'invalidità, **perde** parte della sua capacità lavorativa e di conseguenza **la possibilità di accumulare un montante contributivo adeguato** – risponde ad una ***ratio* differente** rispetto a quella sottesa all'art. 1, comma 16, l. n. 335/1995, volto piuttosto a stigmatizzare la fuoriuscita anticipata dal mercato di **soggetti ancora in possesso della capacità lavorativa** ma privi di una provvista contributiva idonea ad assicurare, in vecchiaia, un trattamento pensionistico adeguato. Alla luce di queste considerazioni, quindi, il giudice delle leggi ritiene lesiva dell'art. 3 Cost. la norma censurata nella parte in cui prevede **la non applicazione delle disposizioni sull'integrazione al minimo anche all'assegno ordinario di invalidità calcolato con il sistema contributivo**, considerato tendenzialmente meno favorevole e più restrittivo rispetto al sistema retributivo di calcolo dell'assegno.
Da ultimo, in risposta alla doglianza sollevata dall'INPS in merito all'improvviso e ingente aggravio che la decisione di accoglimento avrebbe determinato a carico della finanza pubblica, la Corte ha ritenuto opportuno, nel caso di specie, **graduare gli effetti temporali della sua decisione**, stabilendo che essi decorrano solo dal giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. In tale contesto viene sottolineato che **l'accoglimento *ex nunc*** è comunque **conforme** all'interesse della parte che ha attivato il processo e che la pronuncia è **rilevante** al fine della decisione che dovrà adottare il giudice remittente.
La Corte ha, tuttavia, precisato che **resta ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina vigente**, rendendola comunque idonea a garantire l'effettività dei diritti riconosciuti dalla Costituzione ai titolari di assegno ordinario d'invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo.

Veronica Montozzi